



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA

B A R I

Corso Antonio De Tullio n. 1 – 70122 Bari (BA) – tel. 080/5281511 – fax 080/5211726

e mail: cpbari@mit.gov.it – sito web: www.guardiacostiera.gov.it/bari

ORDINANZA

TARIFFE PER IL SERVIZIO DI RIMORCHIO NEL PORTO E NELLA RADA DI BARI

Il Contrammiraglio (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Bari:

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante “Riordino della legislazione in materia portuale”, e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Circolare n. 11 in data 19 marzo 2019 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante “Linee guida per il rilascio della concessione per l’esercizio del servizio di rimorchio portuale. Adeguamento al nuovo codice dei contratti pubblici della Circolare n.13961 del 18 dicembre 2013 e ss.mm.ii.”;
- VISTO** l’atto di concessione n. 02.2005 del Registro Concessioni – Rep. n. 13/2005 del 12.01.2005, registrato all’Ufficio del Registro degli Atti Pubblici di Bari in data 17.01.2005 al n. 487, scadente il 21.12.2013, con il quale Capitaneria di Porto di Bari ha concesso l’esercizio del servizio di rimorchio nel porto di Bari e nelle sue adiacenze;
- VISTO** l’atto di concessione n. 01.2014 del Registro Concessioni – Rep. n. 03/2014 del 08.01.2014, registrato all’Ufficio del Registro degli Atti Pubblici di Bari in data 21.01.2014 al n. 1687, con il quale la Capitaneria di Porto di Bari ha concesso l’esercizio del servizio di rimorchio nel porto di Bari e nelle sue adiacenze, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino alla

conclusione della gara pubblica prescritta dall'art. 30 del decreto legislativo n. 163/2006, con relativo affidamento del servizio al nuovo Concessionario;

- CONSIDERATA** la necessità di provvedere al rilascio di una nuova concessione per l'esercizio del servizio di rimorchio portuale nel porto e nella rada di Bari;
- VISTO** il proprio Decreto n. 16 in data 08 febbraio 2021 con il quale è stato nominato il "Responsabile Unico del Procedimento" relativamente alla gara d'appalto per l'affidamento della concessione per l'esercizio del servizio di rimorchio nel porto e la rada di Bari;
- TENUTO CONTO** degli esiti dell'istruttoria svolta dalla Capitaneria di Porto di Bari che, previa consultazione delle Associazioni di categoria settoriali, ha avuto ad oggetto l'analisi dell'organizzazione del servizio di rimorchio che si intende porre a gara per l'affidamento della concessione di cui trattasi;
- VISTA** la nota prot. n. 52713 in data 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale con la quale, tra l'altro, è stata espressa l'intesa in merito all'individuata organizzazione del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Bari in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 14, c. 1-ter, della Legge n.84 del 28 gennaio 1994 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la documentazione dell'esperita gara a procedura aperta per l'affidamento della concessione per l'esercizio del servizio di rimorchio portuale nel porto e nella rada di Bari (CIG: 89794089E3) e gli atti ivi richiamati;
- VISTO** il proprio Decreto n. 155 in data 27 settembre 2022, recante *"Aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 5, e dell'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, della concessione per l'esercizio del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Bari (C.I.G. 89794089E3)";*
- VISTO** il foglio n. 119070 in data 17 novembre 2022 con il quale la Capitaneria di Porto di Bari ha informato le Associazioni di categoria dei fornitori e dei fruitori del servizio di rimorchio circa il termine delle procedure della richiamata gara e, contestualmente, ha sottoposto in visione alle stesse il nuovo *"Regolamento per il servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Bari"* e le discendenti tariffe aggiornate in base agli esiti del processo di selezione;
- VISTA** la nota prot. 1672 in data 22 novembre 2022 della FEDERIMORCHIATORI con la quale, in riscontro al richiamato foglio n. 119070, non sono state comunicate osservazioni in merito ai predisposti documenti;
- VISTA** la nota s.n. in data 21 dicembre 2022 di CONFITARMA, con la quale in riscontro al richiamato foglio n. 119070, non sono state comunicate osservazioni in merito ai predisposti documenti;
- CONSIDERATO** che le altre Associazioni di categoria non hanno fatto pervenire alcun riscontro in merito a quanto partecipato;

VISTO	l'atto di concessione stipulato in data 02 marzo 2023, registrato al n. 01/2023 del Registro delle Concessioni e al n. 122/2023 del Repertorio degli atti, con il quale la Capitaneria di Porto di Bari ha concesso l'esercizio del servizio di rimorchio portuale alle navi nel porto e nella rada di Bari per la durata di 15 (quindici) anni;
VISTO	il Decreto n. 113 in data 19 luglio 2023 con il quale il Direttore Marittimo della Puglia e della Basilicata Jonica ha approvato il predetto atto di concessione;
CONSIDERATO	che il citato atto di concessione ha superato il controllo preventivo di regolarità contabile ed è stato registrato nei registri della Ragioneria territoriale dello Stato in Bari al num. 112 in data 20 luglio 2023;
CONSIDERATO	che lo stesso atto di concessione ha altresì superato il controllo di legittimità ed è stato registrato nei registri della Corte dei Conti – Sezione di controllo della Puglia al num. 314 in data 27 settembre 2023;
VISTO	il proprio Decreto n. 175 in data 16 ottobre 2023, recante <i>“Affidamento della concessione per l'esercizio del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Bari (C.I.G. 89794089E3). Nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023”</i> ;
VISTA	la propria Ordinanza n. 107 in data 16 ottobre 2023 con la quale è stato reso esecutivo, a far data dalle ore 00.01 del 23 ottobre 2023, il <i>“Regolamento del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Bari”</i> , già approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 29 dicembre 2022 e predisposto in armonia alla organizzazione del servizio posto in gara;
CONSIDERATO	che la Circolare n. 11 in data 19 marzo 2019 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante <i>“Linee guida per il rilascio della concessione per l'esercizio del servizio di rimorchio portuale. Adeguamento al nuovo codice dei contratti pubblici della Circolare n.13961 del 18 dicembre 2013 e ss.mm.ii.”</i> e, in particolare, il punto 3.4 della Sezione I prevede che <i>“una volta individuato il concessionario, l'Amministrazione stabilisce le tariffe delle prestazioni da erogare con l'obiettivo di coprire il costo complessivo annuo risultante dalla gara, utilizzando le informazioni dettagliate indicate nel bando e nei documenti di gara”</i> ;
CONSIDERATO	che nei 24 mesi precedenti la scadenza del termine per la presentazione delle offerte relative all'indetta gara sono stati in vigore due diversi provvedimenti tariffari ed in particolare: • la propria Ordinanza n. 198/2018 in data 28 dicembre 2018, con la quale è stato disciplinato il regime tariffario del servizio di rimorchio delle navi nel porto e nella rada di Bari per il biennio 2019-2020; • la propria Ordinanza n. 57/2020 in data 16 novembre 2020, con la quale è stato disciplinato il regime tariffario del servizio di rimorchio delle navi nel porto e nella rada di Bari per il biennio 2021-2022;

- VISTO** lo schema di calcolo in data 03 novembre 2022 predisposto dal RUP ai fini della determinazione della variazione delle tariffe del servizio di rimorchio portuale nel porto e nella rada di Bari a seguito dell'indetta gara in virtù dei cui esiti è stata determinata una variazione tariffaria pari al + 6.6%;
- VISTI** gli atti d'ufficio;
- VISTI** gli articoli 17, 26, 66, 101, 102 e seguenti del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 60, 138 e 139 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- RITENUTO** per quanto sopra, necessario, in armonia con la documentazione di gara, aggiornare le tariffe attualmente in vigore per il servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Bari,

ORDINA

Articolo 1

Con decorrenza dalle ore **00.01** del giorno **23.10.2023** le tariffe per il servizio di rimorchio delle navi nel porto di Bari sono così stabilite per ogni rimorchiatore:

TABELLA "A"

RIMORCHIO E MOVIMENTO DI NAVI

Stazza lorda della nave (GT)		Tariffa in € per la prima ora o frazione di essa
DA	A	
0	500	165,42
501	1.600	211,46
1.601	2.500	500,22
2.501	4.500	931,73
4.501	6.500	1.264,02
6.501	7.500	1.514,64
7.501	9.000	1.617,52
9.001	11.000	2.029,62
11.001	13.000	2.244,64
13.001	15.000	2.359,36
15.001	20.000	2.695,31
20.001	25.000	2.913,52
25.001	30.000	3.142,94
30.001	40.000	3.375,26

Oltre **40.000** per ogni mille tonnellate di stazza lorda o frazione di essa in più, la tariffa aumenta progressivamente di **€ 27,04** sulla base di **€ 3.375,26**.

Per le navi traghetto il valore della stazza, risultante dal certificato internazionale di stazza o dall'applicazione delle formule R.I.Na. o IMO, andrà corretto applicando i seguenti coefficienti:

Traghetti passeggeri **0.69**
(Passenger Ro-Ro Cargo Ferries)

Traghetti merci **0.85**
(Ro-Ro Cargo General Cargo, Ro-Ro
Cargo Container Ships, Ro-Ro Cargo
Ferries e Ro-Ro Cargo Vehicles Carriers)

Ai fini dell'applicazione del presente articolo la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (GT), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei porti divisione XX, del 18.11.1995, prot.n.5203268 con oggetto "Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio".

I Comandanti delle navi non provviste del Certificato di Stazzatura Internazionale, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra 1969, hanno l'obbligo direttamente o tramite i raccomandatari marittimi di dichiarare, all'arrivo nel porto di Bari, i dati necessari per l'applicazione delle formule per la determinazione della stazza.

Articolo 2

Prestazioni varie

TABELLA "B"

- | | |
|---|-----------------|
| 1) attesa sottobordo: | |
| a) fino ad un'ora o frazione di essa | € 220,81 |
| b) oltre la prima ora, per ogni ora o frazione di ora superiore a 15 minuti | € 220,81 |

- | | |
|--|-----------------|
| 2) pompaggio di acqua per ogni ora o frazione di ora | € 211,46 |
|--|-----------------|

- | | |
|---|--|
| 3) giri di bussola, calibrazioni radiogoniometro: | |
|---|--|

- | | |
|---------------------------------------|--|
| a) per la prima ora o frazione di ora | |
|---------------------------------------|--|

Le stesse tariffe di cui alla tabella "A"

- | | |
|--|--|
| b) per ogni ora o frazione di ora successiva | |
|--|--|

Riduzione del 40% sulle tariffe della tabella "A"
€ 276,67

- | | |
|--|--|
| 4) per i servizi ordinari resi alle navi in porto nei casi in cui l'impiego del rimorchiatore sia espressamente ordinato dal Comando del porto per ogni ora o frazione di ora, oltre le maggiorazioni previste per le eventuali prestazioni notturne e festive | |
|--|--|

Articolo 3

Riduzioni

Per le sottoindicate prestazioni sono dovute le riduzioni a fianco di ciascuna di esse indicate:

- | | |
|---|---|
| 1) rimorchio o movimento di navi che si protragga oltre la prima ora o frazione di ora superiore a 15 minuti; | 50% sulla corrispondente voce di tariffa della Tabella "A" |
| 2) rinuncia all'impiego del rimorchiatore chiamato e recatosi sottobordo | 40% sulla corrispondente voce di tariffa della Tabella "A" |
| 3) prestazioni a navi militari nazionali (la cui stazza lorda viene determinata pari al 60% del dislocamento) | 20% sulle voci delle tabelle "A" e "B" di cui ai punti n.1 e 2 del presente articolo |

Articolo 4

L'orario normale di servizio inizia alle ore 08.00 e termina alle ore 17.00.

Articolo 5

Maggiorazioni

- a.** Per i servizi di rimorchio effettuati tra le ore 17.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali e per quelli effettuati tra le ore 08.00 e le ore 17.00 dei giorni festivi – considerati tali ai sensi di legge – la tariffa è aumentata del **50%**.
- b.** Per i servizi effettuati in fuori orario festivo e cioè dalle ore 00.00 alle ore 08.00 e dalle ore 17.00 alle ore 24.00, le precedenti voci di tariffa saranno aumentate del **100%**.
- c.** Per i servizi effettuati tra le ore 08.00 e le ore 17.00 delle giornate di sabato che non coincidano con giornate festive, la tariffa è aumentata del **40%**.
- d.** Per il rimorchio o movimento di nave con macchine motrici ferme, è dovuta una maggiorazione del **30%** sulla corrispondente voce di tariffa.

Articolo 6

Le maggiorazioni e le riduzioni si calcolano ognuna sulla tariffa base.

Articolo 7

Alle operazioni effettuate a cavallo di due orari che comportino differenti retribuzioni, si applica la tariffa vigente al momento di inizio della prestazione.

Articolo 8

Gli importi della tariffa base e dei compensi fissi indicati nel presente provvedimento possono essere soggetti a deroghe nella misura e con le modalità stabilite in appositi accordi che potranno essere stipulati tra le Associazioni amatoriali di rilevanza nazionale e l'Associazione Italiana Armatori di Rimorchiatori (Assorimorchiatori e Federimorchiatori).

Articolo 9

Per le navi non petroliere e per le petroliere di stazza lorda fino a 1.600 tonnellate, l'uso del rimorchiatore è facoltativo.

E' invece fatto obbligo alle navi petroliere di richiedere l'ausilio del rimorchiatore durante la manovra di arrivo e partenza e dei movimenti nell'interno del porto, nella seguente misura:

- nave petroliera da 1.600 TSL a 5.000 TSL n.1 rimorchiatore;
- navi petroliere superiori a 5.000 TSL n.2 rimorchiatori.

Non si applica l'obbligatorietà di rimorchio alle navi petroliere di stazza lorda superiore a 1.600 che siano vuote ed in possesso di **"gas-free"** in corso di validità. Pertanto le predette navi dovranno, per quanto riguarda il servizio di rimorchio, essere trattate alla stessa stregua delle navi da carico secco.

Resta tuttavia ad insindacabile giudizio dell'Autorità Marittima imporre, quando ritenuto necessario, l'uso di rimorchiatori nel numero ritenuto opportuno a navi di qualsiasi tipo e di qualsiasi stazza.

Articolo 10

Le fatture inerenti i servizi prestati dai rimorchiatori devono essere saldate alla Società concessionaria entro 15 (quindici) giorni dalla data di emissione se riguardanti navi estere ed entro 45 (quarantacinque) giorni, sempre dalla data di emissione, se riguardanti navi nazionali.

Dopo tali termini la Società concessionaria applicherà sull'importo delle fatture una indennità di mora commisurata in ragione di anno, al tasso ufficiale di sconto in vigore alla data di emissione della fattura, aumentata di due punti.

Articolo 11

Restano salvi ed impregiudicati i diritti derivanti alla Società concessionaria del servizio di rimorchio dagli artt. 70, 106, 107, 491 e seguenti del Codice della Navigazione.

Articolo 12

A far data dalle ore 00.01 del 23.10.2023 l'Ordinanza n. 57/2020 emanata da questa Capitaneria di Porto in data 16.11.2020 è abrogata.

Articolo 13

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi degli artt. 1173 e 1174, comma 1, del Codice della Navigazione.

Articolo 14

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio con l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/bari.

Bari, lì data del protocollo

IL COMANDANTE
C.A. (CP) Vincenzo LEONE
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)